




Città di  
Sassuolo



---

# CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE (L. n.447/95 - L.R. n.15/01)

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VERSIONE 5 DDF C J 5 H 5

---

*Il Sindaco*  
Claudio Pistoni

*Assessore all'Ambiente*  
Sonia Pistoni

*Responsabile*

Dott. Carlo Odorici  
Tecnico competente in acustica ambientale  
(Determina D.G.A. Reg. E.R. n.11394/98)

*Il Segretario Comunale*  
Martino Gregorio

*Direttore Settore 2° Governo del territorio  
e Interventi Pubblici*  
Giuseppina Mazzarella

*Collaboratori*

Dott. Michela Malagoli  
Tecnico competente in acustica ambientale  
(Prov. MO Prot. n.53955/3.3.5 del 21/04/2004)

*Gruppo di lavoro Comune di Sassuolo*  
Chiara Bezzi,  
Raffaele Di Napoli

Ing. Davide Ascari

Febbraio 2016



**INDICE**

ART. 1 - CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	1
ART. 2 - LIMITI DI ZONA .....	1
Tavola della Zonizzazione Acustica .....	2
Prescrizioni per le sorgenti sonore .....	2
ART. 3 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	2
ART. 4 - NORME GENERALI DI ATTUAZIONE .....	3
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	4
ART. 6 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO .....	5
ART. 7 - AMBITI DA URBANIZZARE O URBANIZZATI DA TRASFORMARE .....	6
ART. 8 - ATTIVITÀ TEMPORANEE .....	6
Cantieri Edili .....	7
Feste Popolari e Manifestazioni in Luogo Pubblico Consolidate .....	8
Feste Popolari e Manifestazioni Assimilabili in luogo pubblico o aperto al pubblico .....	8
Procedure per il rilascio dell’Autorizzazione in Deroga .....	8



## **ART. 1 - CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

1. La classificazione in zone acustiche costituisce un obiettivo da perseguire attraverso interventi di risanamento specifici, attraverso la presente regolamentazione e attraverso provvedimenti urbanistici (adeguamento normativo) finalizzati al miglioramento del clima acustico.
2. La Classificazione Acustica è basata sulla caratterizzazione del territorio dal punto di vista degli usi, delle caratteristiche fisiografiche, della densità della popolazione insediata, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche e sui corrispondenti limiti massimi dei livelli sonori definiti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97, dalle fasce di pertinenza della ferrovia fissate dal DPR 18/11/98 n. 459 e dalle fasce di pertinenza acustica e relativi limiti di cui al DPR 30 marzo 2004 n.142.
3. Le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.194 in attuazione della direttiva 2002/49/CE non si applicano al territorio del comune di Sassuolo in quanto non risultano presenti: agglomerati urbani, aeroporti principali, assi ferroviari principali, assi stradali principali, come definiti dall'articolo 2 comma 1 dello stesso decreto legislativo.
4. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni si rimanda alla legislazione vigente in materia (definizione di procedure, ecc).

## **ART. 2 - LIMITI DI ZONA**

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio sono fissati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6.00-22.00) e notturno (ore 22.00-6.00).
2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:
  - *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
  - *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;
  - *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
  - *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
  - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
  - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
4. La verifica del valore assoluto di immissione prescritto dalla zonizzazione acustica, nelle aree urbane di classe I, II e III, fino alla distanza di 30 m dal bordo stradale, per le strade di tipologia E, non comprende il contributo del traffico stradale, anche quando la fascia stradale prevista dal DPR 142/04 non è graficamente riportata nella tavola di zonizzazione acustica.

## **TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

5. La tavola di zonizzazione acustica predisposta in scala 1:10.000 riporta la classe acustica per lo stato di fatto e per lo stato di progetto per le UTO in area urbana, per la zona agricola, per le aree per le quali la classe acustica è attribuita in funzione delle attività svolte.
6. Per le fasce di territorio adiacenti alle strade di comunicazione primaria e secondaria, che comporta l'assegnazione rispettivamente alla IV e alla III classe, l'ampiezza della fascia dal bordo stradale è pari a 50 m in assenza di edifici al bordo o in presenza di edifici isolati, in presenza di fabbricati con fronte continuo comprende la prima fila di fabbricati, in caso di edifici arretrati la fascia dovrà comprendere i fabbricati posti entro 50 metri dal bordo strada.
7. Nel caso in cui quanto riportato sulla tavola si discosti dalla regola sopra riportata la norma scritta prevale rispetto alla rappresentazione grafica.
8. Nel caso in cui un asse viario costituisca delimitazione tra aree assegnate a classi acustiche differenti l'area stradale è assegnata alla classe acustica caratterizzata da valore limite superiore.

## **PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE**

9. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie, per le quali all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459, e delle infrastrutture stradali, per le quali all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dal DPR n. 142/04.
10. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*.
11. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.
12. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*.
13. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
14. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

## **ART. 3 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

1. L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. Qualora la VAS o valutazione di assoggettabilità di strumenti urbanistici evidenziassero la necessità dell'aggiornamento o della modifica della classificazione acustica del territorio comunale, questa interviene contestualmente:
  - all'atto di approvazione di Varianti al PSC e al POC;

- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PUA, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

3. Le procedure per l'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale sono quelle previste dall'art.3 della L.R. n. 15/01.

#### **ART. 4 - NORME GENERALI DI ATTUAZIONE**

1. Nel territorio si possono riscontrare le tre differenti situazioni di seguito esplicitate:

##### **Compatibilità**

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.

##### **Potenziale incompatibilità**

Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), per le quali non viene stimata allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. In tali situazioni nel caso di intervento in cui sia dimostrata attraverso la presentazione della documentazione di impatto acustico la modifica allo stato di fatto previsto dalla classificazione acustica, è fatto obbligo di verificare con una campagna di rilevazioni la situazione reale.

##### **Incompatibilità**

Le situazioni in cui le analisi evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

2. La Classificazione acustica ammette in pochi casi, per quanto riguarda il tessuto insediativo esistente, la possibilità che confinino zone appartenenti a due classi non immediatamente successive, purché il rispetto dei valori limite nelle zone con valori limite più bassi possa essere in futuro garantito attraverso opportuni interventi di risanamento.

3. Le sorgenti sonore fisse, anche in contesti complessi in cui risultino presenti contemporaneamente più sorgenti sonore, non potranno determinare in corrispondenza dei ricettori insediati il superamento del valore assoluto di immissione prescritto dalla zonizzazione acustica. Le sorgenti sonore fisse e/o le sorgenti sonore presenti all'interno di uno stesso insediamento qualora garantiscano il rispetto del valore assoluto di emissione al confine aziendale sono da ritenere compatibili con la zona acustica in cui sono inserite. Nel caso in cui l'area di insediamento sia a confine con un'area a classe acustica con limiti più restrittivi, dovrà essere verificata la compatibilità rispetto al rispetto del valore assoluto di immissione presso i ricettori posti in aree a maggiore tutela acustica.

4. Limitatamente ai nuovi edifici residenziali non ricompresi nei PUA definiti dal PSC, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- non siano possibili ulteriori interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalla classe di riferimento;
- siano state adottate idonee soluzioni tecniche che abbiano ottenuto il parere favorevole di ARPA e/o AUSL;

è possibile rilasciare il titolo abilitativo in deroga ai limiti di zonizzazione acustica se è comunque garantito il rispetto della IV classe acustica nonchè il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici".

5. Negli ambiti AR attuati su edificazioni esistenti adiacenti a strade di traffico elevato, anche se soggetti a parziali demolizioni e ricostruzioni, al fine di consentire l'insediamento di funzioni residenziali deve essere garantito il rispetto della IV classe acustica e deve comunque essere assicurato, nelle ordinarie condizioni d'uso degli ambienti di vita, il rispetto dei limiti interni stabiliti dal comma 2 dell'art.6 del già citato DPR n. 142/04.

6. La completa realizzazione degli interventi di mitigazione e protezione è condizione vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

#### **ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

1. La predisposizione della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico è dovuta per gli interventi elencati al comma 2 dell'art. 8 della L. n. 447/95. Pertanto, fatte salve le esclusioni e le semplificazioni previste dall'art. 4 del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico deve essere allegata al titolo abilitativo necessario per la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento, ricostruzione qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

- opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla legislazione vigente in materia;
- infrastrutture per la mobilità: ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; strade; attrezzature per lo scambio intermodale ivi compresi aeroporti, aviosuperfici, eliporti; parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., siano essi pubblici o pertinenziali;
- impianti relativi alle reti tecnologiche nei quali siano installate attrezzature rumorose, quali impianti di sollevamento, impianti di decompressione, e simili;
- centrali termiche al servizio di gruppi di edifici;
- attività manifatturiere industriali o artigianali, ivi comprese le attività di produzione, cogenerazione e trasformazione di energia elettrica e le attività manifatturiere del settore agroalimentare e conserviero;
- attività estrattive;
- attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, di rifiuti solidi urbani, ecc.;
- attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;
- medio-grandi e grandi strutture di vendita;
- pubblici esercizi ove sono installati impianti e/o attrezzature rumorosi;
- artigianato di servizio agli automezzi
- attività ricreative, sportive e di spettacolo
- attività di parcheggio al di sopra di 80 p.a..

2. Nei casi sopra elencati, la documentazione previsionale di impatto acustico deve essere predisposta anche per gli interventi ristrutturazione edilizia, restauro conservativo, manutenzione straordinaria, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore.

3. Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione previsionale di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative



(macchinari e/o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R. n.15/01, art.10 c.4.

4. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

5. La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in conformità a criteri prescritti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.673/04.

#### **ART. 6 - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO**

1. La predisposizione della Documentazione Previsionale di Clima Acustico è dovuta per gli interventi elencati al comma 3 dell'art. 8 della L. n. 447/95. Pertanto, fatta salva la possibilità di procedere all'autocertificazione nelle condizioni previste dall'art. 3 bis della medesima legge, introdotto dall'art.5 comma5 della L. n. 106/11, la Documentazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di nuova costruzione, ricostruzione, qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario.

2. Nei casi sopra elencati, la documentazione previsionale di clima acustico deve dimostrare, riguardo all'area di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classe di classificazione acustica attribuiti all'area stessa in sede di classificazione acustica.

3. La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

4. In contesti urbani con situazione di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97, ad eccezione dei casi in cui siano adottate idonee soluzioni tecniche che abbiano ottenuto il parere favorevole di Arpa e/o AUSL o, in alternativa, sia dimostrata la mancanza di necessità delle stesse.

5. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto del valore assoluto di immissione e del valore differenziale di immissione. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

6. Nel caso di interventi edilizi nell'ambito Piani Urbanistici Attuativi per i quali sia stata predisposta la documentazione previsionale di clima acustico prima della loro approvazione, non è più richiesta la documentazione previsionale di clima acustico relativa ai singoli interventi edilizi.

7. La documentazione previsionale di clima acustico o la relazione di clima acustico deve essere predisposta in conformità a criteri prescritti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.673/04.

#### **ART. 7 - AMBITI DA URBANIZZARE O URBANIZZATI DA TRASFORMARE**

1. Per poter procedere all'approvazione dei Piani Operativi Comunali e dei Piani Urbanistici Attuativi dovranno in particolare essere garantiti i seguenti requisiti generali:

- entro l'area di intervento, il rispetto del valore assoluto d'immissione previsto per l'area di zonizzazione acustica del territorio, e la compatibilità delle funzioni previste (ai sensi della L. n. 447/95) anche in funzione della eventualità che la previsione comporti variazioni alla zonizzazione acustica;
- al di fuori dell'area di intervento (ai suoi margini), il rispetto dei limiti previsti dalla Classificazione acustica per l'area stessa e, nel caso in cui tale requisito non sia verificato all'atto della predisposizione dello strumento attuativo, il non incremento della situazione di criticità presente.

2. Ai Piani Attuativi deve essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" che deve attestare la conformità alla normativa Nazionale e Regionale ed alle prescrizioni contenute nel presente, tenendo conto degli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

3. Qualora le variazioni prodotte dalla eventuale approvazione del Piano Attuativo determinino la necessità di rivedere la zonizzazione acustica per l'area di intervento, ferma restando la compatibilità con le aree adiacenti, deve essere allegata al piano attuativo la proposta di variante alla zonizzazione acustica che dovrà essere approvata contestualmente al Piano. La proposta dovrà presentare i seguenti requisiti:

- una superficie minima coerente con i criteri espressi dalla Regione Emilia Romagna al fine di evitare l'eccessiva frammentazione delle aree con classe acustica differente, in via indicativa non inferiore a 10.000 mq;
- l'attribuzione di una classe che non generi situazioni di potenziale od effettiva incompatibilità con le aree contigue.

4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale, entro i limiti previsti dalla zonizzazione acustica, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

#### **ART. 8 - ATTIVITÀ TEMPORANEE**

1. Le attività temporanee che comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della L. n. 447/95) possono essere autorizzate anche in deroga alle disposizioni vigenti sui limiti di rumorosità secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 45/02.

2. Le attività temporanee oggetto della regolamentazione sono: cantieri edili, luna park, manifestazioni musicali, manifestazioni popolari, altre attività con carattere temporaneo.

3. Le norme di seguito riportate si applicano al territorio comunale, per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee, che non siano in grado di rispettare i limiti di zona indicati dalla classificazione acustica. Non sono soggette alla richiesta di

autorizzazione in deroga le attività, di cui sopra, qualora diano luogo ad immissioni sonore nell'ambiente conformi ai limiti della classificazione acustica.

4. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, ed in particolare sulla definizione di orario diurno e notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO: dalle ore 06.00 alle ore 22.00

ORARIO NOTTURNO: dalle ore 22.00 alle ore 06.00

5. Sono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il comma 1 dell'art. 659 del C.P.

6. Di seguito si riportano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

#### **CANTIERI EDILI**

Le macchine in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) dovranno essere di tipo silenziato conformemente alle norme vigenti.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavori disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00\*.

Qualora non sia possibile rispettare i limiti indicati dalla classificazione acustica, come previsto dalla Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.45/02 del 21 dovranno comunque essere rispettati i seguenti limiti massimi:

- in edifici esterni al cantiere, durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite espresso come  $L_{Aeq}$  di 70 dB(A), con tempo di misura ( $T_M$ )  $\geq$  10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
- ai cantieri interni all'edificio in cui sono posti i ricettori per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di  $L_{Aeq}$  65 dB(A), con tempo di misura ( $T_M$ )  $\geq$  10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.

---

\* Modifica per correzione mero errore materiale.

### **FESTE POPOLARI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO CONSOLIDATE**

Sono manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, celebrazioni, luna-park, manifestazioni sportive, che sono ormai divenuti una consuetudine e che si ripetono ogni anno nello stesso periodo stagionale nel medesimo luogo pubblico. Le aree in cui usualmente si tengono tali eventi sono delimitate nella tavola di zonizzazione acustica.

Tali eventi, che possono verificarsi per più giorni anche consecutivi, prevedono l'impiego di sorgenti sonore amplificate che determinano l'emissione sonora; qualora non sia possibile il rispetto dei limiti indicati dalla classificazione acustica all'esterno del perimetro in cui viene tenuto l'evento possono essere autorizzati in deroga, nel rispetto dei limiti previsti nella tabella 1 e 2 della D.G.R. n. 45/02 in funzione della tipologia dell'evento.

L'emissione sonora in deroga dovrà rispettare il seguente orario: dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.30; il venerdì e il sabato fino alle ore 0.30 [del giorno successivo](#)<sup>†</sup>.

### **FESTE POPOLARI E MANIFESTAZIONI ASSIMILABILI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

Si tratta di manifestazioni di carattere temporaneo quali sagre, feste rionali, manifestazioni di partito e/o sindacali, di beneficenza, celebrazioni, manifestazioni sportive ecc. per le quali sono previsti impianti fissi che emettono rumore; esse operano per più giorni nello stesso territorio. A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate qualora non siano in grado di rispettare i limiti di zona definiti dalla classificazione acustica potranno essere autorizzate in deroga nel rispetto dei limiti e delle altre prescrizioni previste nella tabella 1 e 2 della D.G.R. n. 45/02 in funzione della tipologia dell'evento.

L'emissione sonora in deroga dovrà rispettare il seguente orario: dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.30; il venerdì e il sabato fino alle ore 0.30 [del giorno successivo](#)<sup>‡</sup>.

### **PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA**

I titolari di attività temporanee, che comportano l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi, che si prevede debbano superare i limiti massimi di immissione sonora previsti per la classe acustica sono tenuti a presentare una domanda per l'autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai limiti assoluti previsti nella classificazione.

La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora dovrà essere presentata, su apposita modulistica predisposta dagli uffici competenti, al Comune almeno 30 giorni (trenta) prima dell'inizio dell'attività rumorosa. L'attività che nella domanda abbia dichiarato di non superare il livello massimo sonoro e gli orari stabiliti nel presente regolamento, è tacitamente autorizzata, in assenza di diverse disposizioni comunicate al richiedente.

Il titolare di un'attività che nella relazione del tecnico competente in acustica, allegata alla domanda, abbia dichiarato di poter superare il livello massimo sonoro e/o gli orari stabiliti nel presente regolamento, prima di iniziare l'attività cui si fa riferimento nella domanda, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune. Il Comune, sentito il parere dell'ARPA, procede al rilascio o alla negazione dell'autorizzazione, tenuto conto della:

- durata dell'attività;

---

<sup>†</sup> Modifica apportata come da controdeduzione all'osservazione sub. prot. 33025 del 28/09/2015

<sup>‡</sup> Modifica apportata come da controdeduzione all'osservazione sub. prot. 33025 del 28/09/2015

- entità del disagio causato;
- periodo dell'anno;
- luogo di svolgimento dell'attività.

Tale autorizzazione potrà contenere anche opportune prescrizioni per la limitazione dell'inquinamento acustico.

Il Sindaco può procedere al rilascio o alla negazione dell'autorizzazione anche in contrasto con il parere espresso dall'ARPA, dandone comunque comunicazione alla stessa.

L'autorizzazione si intende concessa dalla data di notifica all'attività che ne ha fatto richiesta.

Nel caso sia necessario attivare le lavorazioni o macchinari rumorosi, entro un tempo inferiore ai 30 (trenta) giorni stabiliti, dovrà comunque essere presentata la domanda. L'Amministrazione Comunale valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di autorizzazione. In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente regolamento, comunicati all'Amministrazione comunale dal competente Servizio dell'ARPA, il Comune può provvedere alla revoca immediata dell'autorizzazione concessa.

Le attività temporanee ricorrenti che si svolgono nelle aree pubbliche appositamente individuate nella tavola di zonizzazione acustica, qualora il titolare insieme alla domanda di autorizzazione in deroga alleggi Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/00, dichiarando che le condizioni di emissione sono invariate rispetto a quelle accertate dal tecnico competente in acustica nell'ultima relazione di Impatto Acustico consegnata nelle precedenti annualità l'autorizzazione in deroga viene rilasciata contestualmente alla concessione dell'uso dell'area pubblica.